

Spettabili OO.SS. firmatarie dell'Accordo Integrativo Aziendale TECHNO SKY Srl

OGGETTO: Lettera di Intenti in materia di sviluppo del sistema professionale e deferimento dei lavori alla Commissione Paritetica.


Con la presente, la Scrivente Azienda, premesso che:

- per espresso Accordo tra le Parti è stata istituita una Commissione Tecnica Paritetica la quale avrà l'obiettivo di individuare i profili professionali e le competenze necessarie per poter raggiungere un Elemento di Professionalità Aziendale (E.P.A.) all'interno delle categorie 5a super, 6a, 7a, 7a Q, non superiore al 50% della differenza retributiva tabellare tra la categoria di appartenenza e quella superiore;
- si conviene sin da ora che, in ogni caso, il personale al quale potrà essere riconosciuto tale elemento non potrà superare il limite del 50% del numero di appartenenti alle categorie di riferimento;
- tali importi assorbiranno sino a concorrenza eventuali emolumenti previsti dal C.C.N.L. in materia di definizione del sistema di inquadramento professionale,

manifesta la propria volontà

anche in seguito alla diffusione del lavoro svolto dalla Commissione, a concludere entro il 1° semestre 2009 il piano di riconoscimento ai lavoratori del EPA di cui sopra.

Roma 09 giugno 2008



Spettabili OO.SS. firmatarie dell'Accordo Integrativo Aziendale TECHNO SKY Srl

OGGETTO: Lettera di Intenti in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Con la presente, la Scrivente Azienda, comunica che ha fatto proprio l'impegno di verificare le condizioni contrattuali relative alle prestazioni sanitarie integrative, non sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale, entro il 30 novembre 2008, sia dal punto di vista economico che normativo, anche conformemente alle esperienze consolidate nel Sistema Enay.

A tal proposito, dato atto che ogni eventuale futura condizione, da intendersi come di migliore favore nell'interesse degli assicurati, l'Azienda ribadisce che tali condizioni migliorative potranno generare un incremento di costo a suo carico pari, nel massimo, al 50% dei costi attuali.

Nel contempo, l'Azienda, alla luce del suddetto impegno, chiede la disponibilità a futuri incontri anche al fine di definire la quota parte a carico dei Lavoratori.

Roma 09 giugno 2008

Hilman

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Le Parti, in riferimento alla disciplina prevista in materia di orario di lavoro dal Decreto Legislativo n. 66/03 che all'art. 7 prevede che "il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore" ed all'art. 17 che "le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro" prendono reciprocamente atto che le OO.SS, attraverso le proprie strutture nazionali, richiederanno una deroga in base al citato art. 17 che verrà inoltrata ai competenti organi del Ministero del Lavoro al fine di verificarne la legittimità.

A valle del completamento con esito positivo dell'iter autorizzativo di cui sopra le Parti si incontreranno per il ripristino degli orari precedentemente applicati per il turno h24.

Roma 09 giugno 2008

